

## Scudo fiscale 2009 e normativa antiriciclaggio

di Angela Monti

Le nuove disposizioni in tema di scudo fiscale contenute nell'emendamento al d.l. 78/2009, in queste ore all'esame della Camera, impongono una riflessione sul mancato raccordo della disciplina già contenuta nell'art. 17 d.l. 350/2001 in materia di riciclaggio, richiamato dall'emendamento in questione, e le modifiche normative intervenute in materia nonché i più recenti orientamenti dell'amministrazione finanziaria sul tema (vedasi in particolare la circolare n. 81 del 16 agosto 2008 del Comando generale della Guardia di finanza).

La *ratio* dell'art. 17 cit. era quella di esonerare gli "intermediari" dall'obbligo di segnalare le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione quali operazioni sospette ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.l. 143/1991.

Un primo aspetto problematico attiene l'operatività di tale norma con riferimento ai professionisti, i quali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007 sono anch'essi soggetti agli obblighi di segnalazione alla UIF. L'art. 41 d.lgs. cit. impone infatti ai professionisti di inviare *"alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio"* Appare tuttavia evidente come la posizione dei professionisti non possa essere assimilata *tout court* a quella degli intermediari. Si pensi alle ipotesi nelle quali i professionisti si trovino ad esprimere un parere in merito alla opportunità e/o convenienza di aderire, o meno, alla sanatoria.

Questa, infatti, "copre" il cliente solo dal rischio di un'imputazione per infedele dichiarazione (ossia di contrarietà tra la dichiarazione presentata e quella che un giudice penale dovesse ritenere corretta nell'ipotesi di superamento delle soglie di punibilità) ovvero per omessa dichiarazione.

La ragione per la quale il cliente potrebbe venire dissuaso dalla adesione alla sanatoria potrebbe consistere proprio nella valutazione della sussistenza in concreto del rischio di contestazione di un reato più grave.

Al riguardo non può essere sottaciuta la prassi purtroppo invalsa presso le Procure della Repubblica italiane di contestare il reato di dichiarazione fraudolenta ogni qualvolta il contribuente titolare di redditi per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili si sia "avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento", per tali intendendosi anche la mera interposizione di soggetti societari ovvero di trust ecc.

In assenza di un'espressa previsione che esoneri il professionista dall'obbligo di segnalazione in ragione del segreto professionale, ci si chiede se, nel caso in cui la valutazione dei rischi sottesi porti a sconsigliare l'operazione di rientro, il professionista debba ritenersi comunque obbligato ad effettuare la segnalazione di cui si è detto.

L'unica soluzione interpretativa che consente di evitare una soluzione contraria non solo al buon senso ma anche alle aspettative del governo italiano in termini di maggiori entrate rivenienti dal provvedimento sta nella considerazione che, ad oggi, nell'ordinamento italiano non è punibile la fattispecie dell'"auto riciclaggio", con la conseguenza che l'obbligo di segnalazione non sussisterebbe in ogni ipotesi in cui vi sia perfetta identità tra il soggetto che abbia sottratto materia imponibile al fisco italiano e il soggetto che abbia ritenuto di ricorrere al professionista prima di presentare all'intermediario la dichiarazione riservata.

Anche sotto questo profilo, peraltro, la disciplina penale vigente in Italia in materia manifesta tutte le lacune da cui è affetta stante che, se è certamente incoerente rispetto agli altri ordinamenti con i quali pure esistono convenzioni di reciproca collaborazione per la repressione dei reati più gravi, la non punibilità dell'antiriciclaggio, è altrettanto anomala la imputabilità del riciclaggio qualora il reato presupposto sia una mera infedele dichiarazione, ossia, secondo la terminologia del legislatore elvetico, una mera "sottrazione d'imposta" ovvero l'omissione della dichiarazione.

Sta di fatto che il denaro "risparmiato" in tasse e poi reimpiegato nell'attività economica lecita, non dovrebbe potersi configurare come proveniente da attività criminosa .

Questa situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, solo nell'ipotesi in cui il reato tributario abbia costituito lo strumento per l'acquisizione del provento successivamente "riciclato" (si pensi all'IVA non versata dall'emittente di fatture per operazioni inesistenti).

Stante tuttavia l'interpretazione prevalsa nelle Procure della Repubblica, riteniamo che anche sotto il profilo esaminato l'emendamento in discussione meriti di essere rimeditato in assenza di un collegamento, come avvenuto nel 2002, tra scudo fiscale e condono, comportante, quest'ultimo, la previsione della esclusione della punibilità per tutti i reati in materia di dichiarazione, compresa la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e per i reati di false comunicazioni sociali.